Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 15 giugno 1973, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIE DI BRONZO

SERGIO Antonio, appuntato della guardia di finanza, il 22 aprile 1972 in Bari. — Scorto un cavallo, attaccato ad un carretto, momentaneamente senza conducente, che, improvvisamente imbizzarrito, si era dato a corsa sfrenata in un'affollata via cittadina, seminando il panico fra i passanti, non esitava coraggiosamente ad affrontarlo, riuscendo, infine, con abili ed ardite manovre, ad immobilizzarlo.

MOSCHETTO Domenico, brigadiere della guardia di finanza, il 23 agosto 1972 in Villadose (Rovigo). — Intuito che era in corso una rapina presso un istituto bancario, si slanciava immediatamente, insieme ad un subalterno, verso uno dei delinquenti per arrestarlo. Aggredito proditoriamente da altri due malviventi armati, con alto senso del dovere ed ardimentosa determinazione, li affrontava in una violenta colluttazione, nell'intento di disarmarli, fin quando, ferito da un colpo di pistola, era costretto a desistere dalla propria generosa azione, non senza aver prima ottenuto il recupero di parte della refurtiva.

BOTTONI Mario, appuntato dei carabinieri, il 23 agosto 1972 in Villadose (Rovigo). — Richiamato da alcuni colpi di arma da fuoco, non esitava, coraggiosamente, ad inseguire, con la propria autovettura, alcuni malviventi armati, che avevano perpetrato una rapina ai danni di un istituto bancario. Fatto segno a ripetuti colpi di pistola, andati fortunatamente a vuoto, persisteva nel proprio generoso e risoluto tentativo, fin quando i rapinatori non riuscivano a dileguarsi.

BERNARDINI Vincenzo, guardia di finanza, il 23 agosto 1972 in Villadose (Rovigo). — Intuito che era in corso una rapina presso un istituto bancario, si slanciava immediatamente, insieme ad un superiore, verso uno dei delinquenti per arrestarlo. Aggredito proditoriamente da altri due malviventi armati, con alto senso del dovere ed ardimentosa determinazione, li affrontava in una violenta colluttazione, nell'intento di disarmarli, fin quando, essendo rimasto ferito il proprio superiore, era costretto a desistere dalla propria generosa azione, non senza aver prima ottenuto il recupero di parte della refurtiva.

(5135)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1974, n. 281.

Integrazione alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è aggiunto il seguente comma:

« Alle riunioni della giunta permanente partecipa il presidente del collegio dei revisori o un componente da lui delegato di volta in volta ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 5 giugno 1974, n. 282.

Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è aggiunto il seguente comma:

« Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dei Ministri per la sanità e per la marina mercantile. Nei decreti dovrà altresì essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 5 giugno 1974, n. 283.

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento.

Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento.

L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentito il comune di Agrigento, il programma dei lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari, e gli interventi di consolidamento e di risanamento del rione, tenute presenti le indicazioni fornite dalla commissione di studio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del precedente secondo comma, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultanti dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le aree nonché le opere e gli impianti realizzati o da realizzare dallo Stato per la sistemazione idrogeologica del rione sono acquisiti al patrimonio del comune di Agrigento.

Art. 2.

E' soppressa la sezione autonoma del genio civile di Agrigento, istituita con il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

I relativi compiti e le funzioni sono demandati all'ufficio del genio civile di Agrigento.

Art. 3.

L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento, il programma per completare il trasferimento del rione Addolorata.

La redazione del programma può essere affidata ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità o a liberi professionisti, mediante apposita convenzione da stipularsi dal provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936.

La relativa spesa grava sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge per la esecuzione delle opere.

Il programma deve contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed indicare:

a) le aree destinate alla ricostruzione dei fabbricati urbani distrutti o dichiarati inabitabili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966;

b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree da destinare a spazi di uso pubblico o da sottoporre a speciali servitù.

Il programma — redatto su mappe catastali, nelle quali siano individuate le aree che ne fanno parte, e corredato dell'elenco dei proprietari iscritti nei registri catastali, di una relazione esplicativa delle opere da realizzare, nonché della planimetria dei piani urbanistici vigenti — è adottato con deliberazione del consiglio comunale e depositato nella segreteria del comune.

Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Agrigento.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni scritte depositandole nella segreteria del comune, il sindaco trasmette tutti gli atti con le deduzioni del comune, che deve pronunciarsi entro i successivi quindici giorni, al provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il provveditore regionale alle opere pubbliche, con decreto costituente provvedimento definitivo, approva il piano, dichiara la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni e opposizioni degli interessati.

Sono comunque applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti, le prescrizioni di cui all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il decreto è pubblicato per estratto, nella Gazzetta ufficiale della regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 4.

Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le predette disposizioni si applicano anche alle espropriazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, salvo che i relativi procedimenti siano già definiti.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di interesse storico, monumentale, artistico o culturale, nonché, d'intesa con la competente autorità ecclesiastica, di quelli di culto di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 784, danneggiati e dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966.

Art. 6.

I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario:

a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;

b) la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749;

c) la concessione del contributo di cui all'articolo 7 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 12.

I proprietari delle unità immobiliari di cui al comma precedente protranno scegliere tra la definitiva sistemazione in località Villa Seta o in altra zona di sviluppo di Agrigento appositamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

I proprietari delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere *b*) e *c*) del precedente primo comma, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario.

Ai proprietari delle unità immobiliari che esercitano la facoltà di scelta prevista dalla lettera *b*) del primo comma del presente articolo, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprietà delle unità stesse.

Al rimborso previsto dal precedente comma si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della presente legge.

La facoltà di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3, nelle ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma.

La dichiarazione di scelta è irrevocabile.

Art. 7.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari di unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966 contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili, entro i seguenti limiti massimi:

a) di L. 8.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione ed aventi più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immobiliare con identica destinazione;

b) di L. 7.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad abitazione della famiglia del proprietario che risulti composta di almeno sei persone, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad abitazione della consistenza di cinque vani ed accessori;

c) di L. 6.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione, ed aventi non più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immobiliare di almeno tre vani ed accessori, avente identica destinazione;

d) di L. 4.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali o artigianali, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad uso analogo.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della GESCAL e per quelli di proprietà degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito alla imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonché ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a*), sempreché, a formare il reddito complessivo netto assoggettato ad imposta complementare per l'anno 1970, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a L. 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 luglio 1966, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società, il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Le domande per la concessione dei contributi — corredate del computo metrico estimativo dei lavori, del certificato catastale di attualità, o di altro documento probatorio del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, e dello stato di famiglia — debbono essere presentate all'ufficio del genio civile di Agrigento entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3 o dalla entrata in vigore della presente legge nelle ipotesi previste, rispettivamente, dal primo e dal terzo comma dell'articolo 6.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono ricostruire le proprie unità immobiliari in comparti edilizi condominiali o cedere il contributo ad uno degli istituti previsti dall'articolo 10.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche — previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile di Agrigento, della consistenza e della destinazione delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili — può concedere, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni sul contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'importo presumibile di esso.

Su richiesta di almeno un decimo degli interessati, il comune promuove la costituzione del consorzio fra tutti i proprietari che, a norma del terz'ultimo comma, hanno dichiarato di voler ricostruire le proprie unità immobiliari in comparti condominiali.

Art. 8.

I contratti di locazione degli alloggi e dei locali assegnati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'articolo 7 sono risolti di diritto alla data della dichiarazione di abitabilità degli immobili ricostruiti o riparati con il contributo dello Stato.

Art. 9.

Qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia pronuncia la decadenza dal contributo salvo che, per giustificati motivi, non ritenga di concedere una proroga.

La pronuncia comporta la decadenza dall'eventuale assegnazione dell'area di cui all'articolo 12.

Ai proprietari dichiarati decaduti è corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici una somma pari all'indennità di espropriazione dell'unità immobiliare distrutta o dichiarata inagibile, da determinarsi a norma dell'articolo 4.

Art. 10.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento è autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella ricostruzione ai proprietari che ne facciano richiesta previa cessione del contributo loro spettante.

Ai fini del comma precedente, deve stipularsi apposita convenzione tra i proprietari e l'istituto costruttore, il quale ha il diritto di iscrivere ipoteca a garanzia del credito spettantegli per l'eccedenza della spesa rispetto all'ammontare del contributo.

Tale eccedenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo.

Art. 11.

L'approvazione dei progetti e dei contratti, la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono demandate al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

In deroga alle norme contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, l'appalto dei lavori, indipendentemente dal loro importo, può essere affidato col sistema della trattativa privata.

Art. 12.

Nei casi in cui la ricostruzione in sito delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili non sia possibile per motivi tecnici o non sia consentita dalle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione su altra area.

L'area occorrente è assegnata gratuitamente in proprietà nell'ambito del programma di trasferimento di cui all'articolo 3.

L'assegnazione è effettuata in conformità ai criteri e con le modalità fissati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da una commissione nominata dal prefetto di Agrigento, che la presiede, e composta dal presidente del tribunale, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Agrigento, dal sindaco e da tre cittadini del comune designati dal consiglio comunale, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazione sindacali maggiormente rappresentative.

Alla demolizione degli immobili abbandonati per i motivi di cui al primo comma si provvede in base alla normativa di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le aree risultanti dalle demolizioni sono trasferite gratuitamente dai proprietari al comune di Agrigento contestualmente al trasferimento delle aree di cui al secondo comma.

Art. 13.

Gli alloggi costruiti dallo Stato — che rimanessero disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e le cessioni in proprietà effettuate in base alla presente legge — saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 14.

Le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Art. 15.

Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

La predetta autorizzazione di spesa è, a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, anche, ove necessario, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserva e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO — TAVIANI — TANASSI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 giugno 1974, n. **284**.

Ampliamento del Centro sperimentale impianti a fune (CSIF) del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di 100 milioni di lire, a lavori di ampliamento del Centro sperimentale impianti a fune (CSIF) sito alla progressiva km 26,700 della strada statale n. 215 in comune di Montecompatri.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in Roma, per il quadriennio 1974-77.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente l'istituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'ente, approvato con il decreto interministeriale 2 novembre 1959, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1970, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dello Istituto per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1969;

Ravvisata la necessità di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, per la durata di un quadriennio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 1295 del 1957 e dell'art. 16 dello statuto dell'ente;

Viste le designazioni dei Ministri e degli enti di cui all'art. 8 della legge n. 1295/1957;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto per il credito sportivo:

Longo dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Miconi dott. Renzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cesareo prof. dott. Oscar, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Pescante dott. Mario e Franchi dott. Artemio, in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale italiano;

Foresi prof. Palmiro e Nepi gr. uff. Asbite Ezio, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Cirillo dott. Francesco, in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

D'Antona avv. Goffredo, in rappresentanza dello Istituto nazionale per le opere pubbliche;

Gianni dott. Fabrizio, in rappresentanza dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino;

Romboli dott. Luigi, in rappresentanza del Monte dei Paschi di Siena.

I predetti resteranno in carica per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5866)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo, in Roma, per il quadriennio 1974-77.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la istituzione dell'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'ente approvato con decreto interministeriale 2 novembre 1959, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1970, con il quale è stato nominato il collegio sindacale dell'Istituto, per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969;

Ravvisata la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto collegio per la durata di un quadriennio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 1295 del 1957 e dell'art. 22 dello statuto dello ente;

Viste le designazioni dei Ministri e degli enti di cui all'art. 9 della legge n. 1295/1957;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo è così composto:

Presidente:

Genova dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Membri effettivi:

Paolillo dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Verga dott. Valentino, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Aliprandi avv. Luigi, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Salvini geom. Renato, in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale italiano.

Membri supplenti:

Giorgio dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Verrecchia dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il collegio resta in carica per un quadriennio, a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5867)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Firenze ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.524

Salariati fissi:

comuni . . . . . » 5.053
qualificati . . . . » 5.558
specializzati . . . . » 6.381

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6116)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Frosinone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.063

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.448
qualificati . . . . » 4.949
specializzati . . . . » 5.450

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6117)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Forlì ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.620

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.166
qualificati . . . . » 5.679
specializzati . . . . » 6.205

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6118)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Como ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.551

Salariati fissi:

comuni . . . . . » 4.328
qualificati . . . . » 4.784
specializzati . . . . » 5.236

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6119)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Catanzaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.939

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.588
qualificati . . . . » 4.016
specializzati . . . . » 4.444

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6120)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Caserta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.420

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.519
qualificati . . . . . . » 5.080
specializzati » 5.376

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6121)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Campobasso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.156

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.522
qualificati . . . . » 4.950
specializzati . . . . » 5.378

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6122)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Caltanissetta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.666

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.608
qualificati . . . . » 4.043
specializzati . . . . » 4.477

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6123)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Enna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.003

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.685
qualificati . . . . » 4.142
specializzati . . . . » 4.564

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6124)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Bergamo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.559

Salariati fissi:
- comuni . . . » 3.824
- qualificati . » 4.332
- specializzati . . . . » 4.863

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6125)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Bologna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.973

Salariati fissi:
- comuni . . . . » —
- qualificati . . . . » 6.201
- specializzati . . . . » 6.815

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6126)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Pavia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.848

Salariati fissi:
- comuni . . . . » 4.400
- qualificati . . . . » 4.940
- specializzati . . . . » 5.500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6127)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Modena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.513

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.750
qualificati . . . . » 4.979
specializzati . . . . » 5.506

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6128)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Latina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.294

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.265
qualificati . . . . » 4.704
specializzati . . . . » 5.152

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6129)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1974.

Intervento nel mercato delle carni suine mediante concessione di aiuti all'ammasso privato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 121/67 del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro, all'art. 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare le flessioni dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 739/68 del 18 giugno 1968, n. 289/71 del 10 febbraio 1971 e n. 1637/74 del 27 giugno 1974, concernenti rispettivamente le norme generali, quelle di applicazione nonché quelle relative alle condizioni particolari per la concessione di aiuti per l'ammasso privato di carcasse o mezzene, prosciutti, pancette (ventresche), nonché di prosciutto, spalla e lombata disossati e lardo dorsale;

Visto il regolamento (CEE) n. 1774/74 del 9 luglio 1974 che stabilisce l'attuazione dei suddetti aiuti per l'ammasso privato a far data dal 10 luglio 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958 del 31 ottobre 1973, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1424/74 del 6 giugno 1974, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visti la decisione (CEE) n. 74/317 del 21 giugno 1973 ed il regolamento (CEE) n. 1685/74 del 27 giugno 1974, in base ai quali, a far data dal 1° luglio 1974, prende effetto per i prodotti nel settore delle carni suine, il tasso rappresentativo della lira italiana di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 2958 del 31 ottobre 1973;

Considerata la necessità di provvedere, in via d'urgenza, a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. procede, alle condizioni stabilite nel presente decreto, alla corresponsione di aiuti, disposta con regolamento (CEE) n. 1774/74 del 9 luglio 1974, per l'ammasso privato di carcasse o mezzene, prosciutti, pancette (ventresche), nonché di prosciutti, spalle e lombate disossati e lardo dorsale, provenienti da suini di origine comunitaria, macellati di recente e ammassati allo stato congelato.

Per ammasso privato dei prodotti indicati nel precedente comma si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio dei prodotti stessi in idonee attrezzature di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Art. 2.

L'aiuto è concesso in base a contratto concluso con l'A.I.M.A. su domanda dell'ammassatore e di cui siano state osservate le condizioni.

Art. 3.

Possono presentare domanda per la conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto le persone fisiche o le persone giuridiche che svolgono un'attività nel settore del bestiame e delle carni, siano iscritte in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e dispongano per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

La domanda da rivolgersi all'A.I.M.A. e da presentarsi, formulata in carta legale, nella sede della stessa in Roma, via Palestro, 81, deve essere presentata per un determinato prodotto (carcassa o mezzene, prosciutto, pancetta (ventresca), prosciutto, spalla e lombata disossati, lardo dorsale) e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare e relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 500 per carcassa o mezzene, a q.li 400 per lardo dorsale, a q.li 300 per carni disossate (prosciutti, spalle, lombate) ed a q.li 200 per prosciutti e per pancette (ventresche);

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di tre, quattro o cinque mesi, con espresso *riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre* o prolungare la durata del contratto;

e) impegno a prestare cauzione per l'adempimento del contratto stesso;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa della qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

certificato comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

L'A.I.M.A. provvede sulla domanda inviando al richiedente quattro copie di apposito atto disciplinare, seguito dal testo di atto di sottomissione del richiedente medesimo.

Il contratto è concluso nella data in cui l'atto di sottomissione è sottoscritto dal richiedente con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune, ma la sua efficacia è subordinata alla restituzione all'A.I.M.A., mediante plico raccomandato, di due copie originali dell'atto di sottomissione sottoscritte, con allegata fidejussione bancaria costitutiva della cauzione di cui al successivo punto 5), nonché alla trasmissione di altra copia originale dell'atto di sottomissione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di conservazione del prodotto.

Art. 5.

Contemporaneamente alla conclusione del contratto di ammasso privato, il richiedente deve prestare cauzione a favore dell'A.I.M.A. d'importo pari al 40% dell'ammontare dell'aiuto dovuto dall'A.I.M.A. per la quantità di prodotto che forma oggetto del contratto stesso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

La cauzione è costituita con fidejussione bancaria rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. stessa.

Art. 6.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza di funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio,

del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'A.I.M.A. e all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 q.li.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto devono essere completate entro il ventunesimo giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione, con l'osservanza delle condizioni stabilite ai precedenti commi.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% o al massimo il 110% di tale quantità risulti immagazzinato nel termine suddetto.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza al 110% di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto.

Art. 7.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi dei regolamenti (CEE) 18 giugno 1968, n. 739/68 e 10 febbraio 1971, n. 289/71.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito.

Art. 8.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata di ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Numero tariffa doganale		Prodotti che fanno oggetto di ammasso privato	Importo degli aiuti in L./1.000 kg. per un periodo di ammasso di:			L./1.000 kg.	
			3 mesi	4 mesi	5 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
ex 02.01 A III a)	1	carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sangue, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate	136.170	152.190	168.210	16.020	536,67
ex 02.01 A III a)	2	prosciutti, non disossati, anche scotennati e sgrassati freschi o refrigerati	160.200	184.230	208.260	24.030	801 —
ex 02.01 A III a)	5	pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	72.090	84.105	96.120	12.015	400,50
ex 02.01 A III a)	6	prosciutti, spalle (prosciutti anteriori) lombate, disossati, freschi o refrigerati	152.190	176.220	200.250	24.030	801 —
ex 02.05 A I		lardo dorsale, anche senza cotenna, fresco o refrigerato	52.065	60.075	68.085	8.010	264,33

Le maggiorazioni dell'aiuto per il caso di prolungamento della durata di ammasso sono applicate per ciascun mese intero di ulteriore giacenze del prodotto, mentre le detrazioni previste per riduzione della durata convenuta sono applicate per giorno di minore durata di ammasso.

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato dalla ditta ammassatrice prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 9.

A partire dalla data di conclusione delle operazioni d'immagazzinaggio, l'A.I.M.A. può, a richiesta dell'ammassatore, corrispondere per il quantitativo ammassato un acconto sull'aiuto in misura non superiore al 90% dell'ammontare della cauzione costituita.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto spettante o del saldo del medesimo, qualora sia stato concesso l'acconto.

I pagamenti sono eseguiti in base ad attestazione scritta del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 10.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A. qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno del 90% della quantità convenuta in contratto l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Roma, addì 19 luglio 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(6181)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.
Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 16458 di prot., del 19 luglio 1974, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1973-30 giugno 1974, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 221,18 con un aumento, quindi, del 121,18 per cento;

Considerata la necessità di determinare la misura della indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1975, applicando, sulla base mensile fissata in Lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in L. 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 121% ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1975, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile di L. 48.400 per il personale statale in attività di servizio e di L. 38.720 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1974
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 5

(6182)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.
Norme di applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO E PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di benzina che, ai sensi della lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, gli automobilisti ed i motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero possono acquistare, per i viaggi di diporto nel territorio della Repubblica, a mezzo di speciali buoni messi in vendita, all'estero, dall'E.N.I.T., è così fissato:

fino ad un massimo di 400 litri per gli automobilisti;

fino ad un massimo di 200 litri per i motociclisti muniti di motocicli di cilindrata non inferiore a 125 cc.;

fino ad un massimo di 100 litri per i motociclisti muniti di motociclo o di bicicletta a motore di cilindrata inferiore a 125 cc.

L'assegnazione dei buoni benzina prevista nel comma precedente ha carattere forfettario e non è collegata alla effettiva durata della permanenza turistica.

Nel corso dello stesso anno solare è consentita una seconda assegnazione forfettaria nella stessa misura stabilita nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Del beneficio previsto dal precedente articolo possono fruire esclusivamente i turisti stranieri od italiani residenti all'estero che vengano temporaneamente per diporto nello Stato con autovettura o motociclo o bicicletta a motore propri. Sono quindi esclusi dal beneficio i torpedoni, gli autoveicoli industriali e le vetture da noleggio, salvo il caso che queste ultime siano a completa disposizione del turista o condotte da lui stesso.

Sono altresì esclusi i frontalieri e comunque tutti coloro che, risiedendo in zone di territorio estero non distanti dai valichi di frontiera, hanno occasione di venire frequentemente in Italia per soggiorni di breve durata.

Art. 3.

L'E.N.I.T. è autorizzato a provvedere alla emissione ed alla vendita di appositi buoni, per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto, in tagli da 5, 10 e 20 litri.

Sono consentiti due tipi di « buoni »:

per benzina normale;

per supercarburante.

I buoni sono stampati su speciale carta filigranata con fondo di colore diverso, a seconda del tipo e del quantitativo di carburante; ciascuno di essi è contraddistinto da una « serie » e, ciascuna « serie », da un numero progressivo.

Art. 4.

Il prezzo di cessione dei buoni, che è comprensivo di quello del carburante da ritirare, è fissato periodicamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle finanze e con quello del turismo e dello spettacolo.

Art. 5.

I buoni hanno potere liberatorio per il ritiro da parte degli aventi diritto della benzina presso qualsiasi punto di vendita delle aziende petrolifere distributrici. Non sono cedibili, né possono essere usati per il rifornimento di una autovettura o di una motocicletta diversa da quella indicata nella « carta carburante », di cui al successivo art. 6, in possesso del turista.

Non è consentito in alcun caso il rilascio dei duplicati dei buoni emessi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza le aziende distributrici di prodotti petroliferi alla erogazione della benzina agevolata ai sensi del presente decreto. Detta autorizzazione può essere sospesa o revocata, a giudizio insindacabile delle amministrazioni concedenti, qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del servizio.

Art. 6.

Gli uffici incaricati della vendita dei buoni, all'atto del rilascio, consegnano al turista una « carta carburante », dalla quale deve essere staccato preventivamente un apposito tagliando, costituente la « scheda di controllo ».

Per ottenere il rilascio della « carta carburante » e l'assegnazione dei buoni benzina, il turista deve esibire il passaporto o altro documento di riconoscimento valido a passare la frontiera nonché la licenza di circolazione del proprio veicolo; se è italiano residente all'estero deve altresì comprovare siffatta circostanza con idonei documenti.

Deve inoltre dichiarare su apposito modulo datato e firmato:

che non è in possesso di altra « carta carburante » o dei relativi buoni benzina validi per l'anno in corso;

che s'impegna a riconsegnare nel più breve tempo possibile all'ufficio emittente la « carta carburante » e i buoni benzina assegnatigli nel caso in cui sia impossibilitato a recarsi in Italia;

che s'impegna a non cedere i buoni benzina;

che è consapevole delle sanzioni penali (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da lire 100.000 a lire 1.000.000) comminate in Italia, ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura o tenta di procurare a sé o ad altri i buoni benzina.

Art. 7.

La « carta carburante » è contraddistinta da un numero progressivo e contiene i seguenti dati:

a) nome, cognome e domicilio all'estero del turista;

b) data del rilascio;

c) numero della targa del veicolo quando ne sia provvisto;

d) l'assegnazione dei buoni benzina effettuata con l'indicazione:

1) della data di emissione dei buoni, convalidata dal timbro dell'ufficio emittente;

2) del numero progressivo e della serie dei buoni consegnati;

3) del totale dei litri di benzina corrispondente ai buoni.

Nel retro della « carta carburante », oltre alle istruzioni per l'assegnazione e l'utilizzo dei buoni benzina, sarà fatta menzione degli obblighi e delle sanzioni indicate nel precedente art. 6.

Con provvedimento del Ministero delle finanze saranno stabilite le caratteristiche della « carta carburante ».

Art. 8.

I buoni non utilizzati sono ammessi al rimborso dopo effettuati i necessari riscontri; a tali fini detti buoni devono essere presentati ad uno degli uffici autorizzati dall'E.N.I.T.

Art. 9.

L'E.N.I.T., sotto la vigilanza e l'assistenza dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo, provvede a:

stampare e distribuire i buoni e le « carte carburante », un esemplare dei quali deve essere depositato presso i predetti Ministeri;

raccogliere ed ordinare le schede di controllo delle « carte carburante » rilasciate, nonché i buoni non utilizzati restituiti dai turisti per il rimborso;

raccogliere e controllare i buoni presentati per il pagamento dalle aziende petrolifere distributrici, ai fini del rimborso delle somme da effettuare alle aziende stesse in relazione alle avvenute erogazioni; i buoni che risultassero irregolarmente utilizzati debbono essere esclusi dal rimborso;

rimettere al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, un elenco, in duplice copia, dal quale risulti il quantitativo complessivo di carburante che ciascuna azienda petrolifera ha periodicamente erogato, l'ammontare delle relative somme rimborsate, nonché il corrispondente numero complessivo dei buoni, regolarmente utilizzati, ammessi al rimborso.

Art. 10.

L'attività dell'E.N.I.T. di cui al precedente art. 9 si svolge sotto il controllo dei servizi del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, e della guardia di finanza. Tale controllo sarà diretto, in particolare, ad accertare la regolare utilizzazione dei buoni benzina presentati per il rimborso dalle aziende petrolifere distributrici, nonché la corrispondente congruità dei quantitativi di benzina agevolata erogata.

Art. 11.

Il Ministero delle finanze autorizza all'inizio di ogni anno le aziende petrolifere distributrici a ritirare anticipatamente, con pagamento della imposta di fabbricazione ridotta, il quantitativo di carburante che ciascuna di esse può presumibilmente erogare in un semestre. Tale quantitativo sarà valutato mediamente sulla base delle erogazioni effettuate nell'anno precedente, o, nel caso di prima concessione, sulla base delle erogazioni determinabili presuntivamente in relazione al numero dei punti di vendita.

Detta assegnazione annuale verrà periodicamente reintegrata dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, mediante autorizzazione ad estrarre con la prevista aliquota ri-

dotta i quantitativi di benzina che risultano erogati ai turisti, sulla base di segnalazioni effettuate dall'E.N.I.T. nelle quali dovranno essere precisati gli estremi delle fatture emesse dalle singole società petrolifere erogatrici per ottenere il rimborso dei buoni ritirati.

Art. 12.

Le « carte carburante » ed i buoni benzina stampati in base alle norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1972 possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Sulle predette « carte carburante » gli uffici emittenti dovranno apportare le necessarie modifiche per adattarle alla disciplina stabilita con il presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

(6236)

DECRETO PREFETTIZIO 16 luglio 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di sanità della provincia di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 981/Gab. in data 7 marzo 1970, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-72;

Vista la nota n. 72 del 2 luglio c.a., con la quale l'ordine dei farmacisti della provincia ha comunicato che il dott. Piero Cervigni, nominato componente di detta commissione in rappresentanza dell'ordine medesimo, si è trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Luigi Cappelletti è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti della provincia di Macerata.

Macerata, addì 16 luglio 1974

Il prefetto: GIANNITRAPANI

(6173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1973

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel settore dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 120/67, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento (CEE) n. 1965/73 del 17 luglio 1973 recante disposizioni per la concessione dell'aiuto per il grano duro raccolto nell'anno 1973, previsto dall'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 120/67;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 10 gennaio e 22 febbraio 1973, relativi alla presentazione ed al controllo delle denuncie di superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1972-73;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 6 agosto 1973 e 27 settembre 1973 relativi alla presentazione e trattazione delle domande di integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1973;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 27 novembre 1973 sulla costituzione della commissione centrale grano duro e sulla determinazione delle rese indicative di produzione;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1974, in corso di pubblicazione, concernente l'importo in lire dell'integrazione di prezzo del grano duro del raccolto 1973;

Ritenuta la necessità di provvedere alla disciplina del servizio relativo alla corresponsione della suddetta integrazione di prezzo e di stabilire a tal fine le condizioni e le modalità della erogazione;

Nelle adunanze del 26 aprile e 9 luglio 1974;

Ha deliberato:

1. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede alla corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1973, prevista dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967, secondo le condizioni e le modalità stabilite con la presente deliberazione.

2. — Hanno titolo a conseguire l'integrazione i produttori di grano duro del raccolto dell'anno 1973, che abbiano presentata la denuncia di semina prevista dai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 10 gennaio 1973 e 22 febbraio 1973, nonchè la domanda di integrazione di prezzo prevista dai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 6 agosto 1973 e 27 settembre 1973.

Per produttori di grano duro, agli effetti della concessione dell'integrazione di prezzo, si intendono i conduttori dell'azienda cerealicola e gli eventuali partecipanti all'impresa agricola di coltivazione (proprietario diretto conduttore o coltivatore del fondo, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, enfiteuta diretto conduttore o coltivatore, affittuario e figure affini), esclusi quindi tutti coloro che, pur avendo un rapporto con il fondo aziendale (es. proprietario concedente in affitto o proprietario concedente in enfiteusi, anche se con canone in natura, come l'estaglio) o con il conduttore (es. bracciante, raccoglitori o spigolatori, trebbiatori) sono estranei agli oneri ed ai rischi della conduzione dell'impresa agricola.

3. — L'integrazione di prezzo compete, nella misura di lire 2.566,48 per quintale, per la quantità di grano duro che, nell'ambito degli elementi indicati nella denuncia di semina e nella

domanda di integrazione di prezzo, è ritenuta dall'ufficio incaricato del servizio come attendibilmente prodotta, con determinazioni adottate tenendo conto degli indici di resa indicativa fissati per ettaro e per zone omogenee di produzione, dei controlli eventualmente eseguiti sulle superfici dichiarate seminate a grano duro e di ogni altro obiettivo elemento di valutazione.

4. — Il servizio relativo al compimento delle operazioni istruttorie e di liquidazione e affidato ai seguenti enti di sviluppo agricolo ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, per le province di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Ente di sviluppo agricolo in Sardegna, per le province di: Cagliari, Nuoro e Sassari;

Opera Sila - Ente di sviluppo agricolo in Calabria, per le province di: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania, per le province di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera;

Ente di sviluppo agricolo in Campania, per le province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Ente di sviluppo agricolo in Molise, per le province di: Campobasso e Isernia;

Opera nazionale combattenti, per la provincia di Latina;

Ente Maremma - Ente di sviluppo agricolo in Toscana e Lazio, per le province di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Ente di sviluppo in Abruzzi, per le province di: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

Ente di sviluppo in Umbria, per le province di: Perugia e Terni;

Ente di sviluppo nelle Marche, per le province di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

Ispettorati provinciali dell'alimentazione per tutte le altre province.

I citati enti ed ispettorati procedono all'espletamento del servizio secondo le istruzioni impartite dall'A.I.M.A.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e gli enti di sviluppo predetti saranno regolati con convenzione.

5. — I pagamenti dell'integrazione agli aventi diritto sono effettuati secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(6174)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Guerriero Ercole, nato ad Avellino il 30 giugno 1930, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli da questo Ministero in data 12 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5851)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Scala Aldo, nato a Caserta il 17 febbraio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5844)

Il dott. Giuseppe Giordano, nato a Cerignola (Foggia) il 24 agosto 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di mèdico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 14 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(5852)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1974 la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme (Catanzaro) è stata prorogata fino al 31 luglio 1974 e l'avv. Bernardo Maiolo è stato nominato commissario governativo della società in sostituzione dell'avv. Salvatore Arena, dimissionario.

(5835)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Villaricca (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.832.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2723/M)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.512.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2724/M)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.959.041, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2725/M)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Monte Porzio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.896.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2726/M)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.702.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2727/M)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.754.509.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2728/M)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.758.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2729/M)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Balestrino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.074.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2730/M)

Autorizzazione al comune di Bardineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Bardineto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.328.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2731/M)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.365.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2732/M)

Autorizzazione al comune di Cairo Montenotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Cairo Montenotte (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.066.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2733/M)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.230.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2734/M)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.099.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2735/M)

Autorizzazione al comune di Mallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Mallare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.586.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2736/M)

Autorizzazione al comune di Ortovero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Ortovero (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.693.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art, 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2737/M)

Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Osiglia (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.603.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2738/M)

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Testico (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.163.733, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2739/M)

Autorizzazione al comune di Zuccarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Zuccarello (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.770.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2740/M)

Autorizzazione al comune di Cona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Cona (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2741/M)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di San Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.694.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2742/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.013.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2743/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.114.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2744/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.515.377, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2745/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.128.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2746/M)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.708.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2747/M)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.055.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2748/M)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.961.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2749/M)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.841.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2750/M)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.564.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2751/M)

Autorizzazione al comune di Marciana Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Marciana Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.303.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2752/M)

Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Barano d'Ischia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2753/M)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Casola di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.494.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2754/M)

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Maissana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.749.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2755/M)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.024.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2756/M)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo di Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.370.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2757/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.118.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2758/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Castelnuovo Rangone (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.433.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2759/M)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di San Vitaliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.897.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2760/M)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.074.077, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2761/M)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 282.045.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2762/M)

Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.818.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2763/M)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.865.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2764/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.913.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2765/M)

Autorizzazione al comune di Anzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Anzio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2768/M)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di San Miniato (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 523.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2771/M)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.251.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2772/M)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2766/M)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.655.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2767/M)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 723.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2769/M)

Autorizzazione al comune di Mondovì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Mondovì (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2770/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 23 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	642,50	642,50	642,70	642,50	643 —	642,55	642,35	642,50	642,50	642,50
Dollaro canadese .	656,35	656,35	656,30	656,35	656 —	656,30	656 —	656,35	656,35	656,35
Franco svizzero .	219,61	219,61	219,10	219,61	218 —	219,60	219,63	219,61	219,61	219,61
Corona danese .	109,60	109,60	109 —	109,60	108,80	109,05	109,09	109,60	109,06	109,06
Corona norvegese .	119,51	119,51	119,50	119,51	119,50	119,50	119,50	119,51	119,51	119,51
Corona svedese .	147,50	147,50	147,80	147,50	147,25	147,40	147,50	147,50	147,50	147,50
Fiorino olandese	246,55	246,55	246,90	246,55	244,70	246,50	246,55	246,55	247,55	246,55
Franco belga . .	17,037	17,037	17 —	17,037	16,99	17,05	17,0175	17,037	17,03	17,03
Franco francese	135,35	135,35	135,50	135,35	134,70	135,30	135,17	135,35	135,35	135,35
Lira sterlina .	1535,15	1535,15	1537 —	1535,15	1536 —	1535,10	1534,75	1535,15	1535,15	1535,15
Marco germanico . .	252,33	252,33	252,80	252,33	252,10	252,35	252,49	252,33	252,33	252,33
Scellino austriaco	35,56	35,56	35,55	35,56	35,40	35,50	35,55	35,56	35,56	35,56
Escudo portoghese .	25,77	25,77	25,80	25,77	25,65	25,70	25,78	25,77	25,77	25,77
Peseta spagnola . . .	11,293	11,293	11,30	11,293	11,28	11,25	11,295	11,293	11,29	11,29
Yen giapponese . .	2,1975	2,1975	2,23	2,1975	2,21	2,20	2,198	2,1975	2,19	2,19

Media dei titoli del 23 luglio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	88,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
» 5 % (Ricostruzione)	85,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,225
» 5 % (Città di Trieste)	84,625
» 5 % (Beni esteri)	83,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,275
» 5,50 % » » 1968-83	84,125
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	89,675
» 6 % » » 1971-86	89,350
» 6 % » » 1972-87	88,725

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,450
» » » 5,50 % 1979	99,450
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1974

Valuta	
Dollaro USA	642,425
Dollaro canadese	656,175
Franco svizzero	219,62
Corona danese	109,075
Corona norvegese	119,505
Corona svedese	147,50
Fiorino olandese	246,55
Franco belga	17,027
Franco francese	135,26
Lira sterlina	1534,95
Marco germanico	252,41
Scellino austriaco	35,555
Escudo portoghese	25,775
Peseta spagnola	11,294
Yen giapponese	2,198

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 24 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	639,50	639,50	641 —	639,50	643 —	639,50	639,45	639,50	639,50	639,50
Dollaro canadese	655,90	655,90	655,50	655,90	656 —	655,90	655,75	655,90	655,90	655,90
Franco svizzero	219,43	219,43	219,60	219,43	218 —	219,40	219,40	219,43	219,43	219,43
Corona danese .	109,50	109,50	109 —	109,50	108,80	109,50	109,55	109,50	109,50	109,50
Corona norvegese .	119,35	119,35	119,50	119,35	119,50	119,30	119,30	119,35	119,35	119,35
Corona svedese .	148,27	148,27	148,50	148,27	147,25	148,25	148,25	148,27	148,27	148,27
Fiorino olandese	248,28	248,28	249 —	248,28	244,70	248,25	248,45	248,28	248,28	248,28
Franco belga .	17,09	17,09	17,1650	17,09	16,99	17,10	17,094	17,09	17,09	17,09
Franco francese . .	136,18	136,18	136,50	136,18	134,70	136,20	136,20	136,18	136,18	136,18
Lira sterlina	1530,90	1530,90	1530,95	1530,90	1536 —	1530,95	1531,75	1530,90	1530,90	1530,90
Marco germanico .	253 —	253 —	254 —	253 —	252,10	253 —	252,98	253 —	253 —	253 —
Scellino austriaco .	35,68	35,68	35,70	35,68	35,40	35,60	35,69	35,68	35,68	35,68
Escudo portoghese .	25,86	25,86	25,80	25,86	25,65	25,85	25,795	25,86	25,86	25,86
Peseta spagnola . .	11,2930	11,293	11,30	11,2930	11,28	11,30	11,26	11,2930	11,29	11,29
Yen giapponese . .	2,1840	2,184	2,20	2,1840	2,21	2,20	2,184	2,1840	2,18	2,18

Media dei titoli del 24 luglio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	88,600
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,750
» 5 % (Ricostruzione)	85,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,450
» 5 % (Città di Trieste)	84,600
» 5 % (Beni esteri)	83,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84 —
» 5,50 % » » 1968-83	83,250
» 5,50 % » » 1969-84	87,400
» 6 % » » 1970-85	89,750
» 6 % » » 1971-86	89,250
» 6 % » » 1972-87	89,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,95
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	85,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,100
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	85,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	87,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	86,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	88,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	639,475
Dollaro canadese	655,825
Franco svizzero	219,415
Corona danese	109,525
Corona norvegese .	119,325
Corona svedese .	148,26
Fiorino olandese .	248,365
Franco belga .	17,092
Franco francese	136,19
Lira sterlina .	1531,325
Marco germanico .	252,99
Scellino austriaco .	35,685
Escudo portoghese	25,827
Peseta spagnola	11,276
Yen giapponese	2,184

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle sessantotto serie (dalla 37ª/1975 alla 104ª/1975) dei buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 17 luglio 1974

(6137)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1974, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 389, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 2 ottobre 1971 dal geom. Doriguzzi Angelo contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso, avverso la graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, al posto di geometra capo dell'ufficio tecnico del predetto Istituto, indetto con bando del 22 dicembre 1970.

(6019)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1974, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 172, il ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato dal dott. Bruno Bugatti avverso il trasferimento all'ente regione Toscana, viene respinto.

(6177)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Considerata la necessità di bandire un concorso ad un posto di esecutivo tecnico;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1973 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di esecutivo tecnico;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Vista la tabella *A*-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di operatore chimico rilasciato da un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso (alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande), oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause, che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per cause di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che non siano stati reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione specimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nella cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendènti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; i dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi di benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta e con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di stechiometria chimica.

Prova orale:

colloquio su argomenti di analisi chimica generale ed applicata.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 7 ottobre 1974 e verrà comunque comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 128 del personale civile dello Stato.

La nomina a esecutivo tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio, nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

S. Donato Milanese, addì 15 giugno 1973

Il presidente: CAZZANIGA

(5889)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per la nomina di quindici sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esami per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 1, 2 *e* 3 *ottobre* 1974 *presso l'Accademia navale.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economica e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10;
visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso lo accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 3, *sono elevati* inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinari.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nello esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dello istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere lo esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo, sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CM);

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CM) ed un ufficiale superiore (CM); un ufficiale superiore dello stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di legge e di decreti iscritti nella raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgeranno in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La commissione ha la facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nòmina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 220

PROGRAMMA D'ESAME
(decreto ministeriale 12 marzo 1952)

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esami orali			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota — I candidati oltre al componimento di lingua straniera obbligatoria, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª: Nozioni generali del diritto - Partizione del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª: Il diritto civile e le sue fonti: del codice civile in particolare.

Tesi 3ª: La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª: Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª: Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª: Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª: Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª: Filiazione - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª: Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª: Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª: Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª: Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª: Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª: Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª: Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª: *a*) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale; *b*) Il diritto marittimo ed il codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª: *a*) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (institore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori); *b*) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª: *a*) Società ed impresa commerciale - Società personali; in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandata per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazione - Società cooperative - Mutua d'assicurazione; *b*) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª: *a*) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti; *b*) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª: *a*) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali; *b*) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª: *a*) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni; *b*) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª: *a*) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (chèque) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titolo di società; *b*) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª: *a*) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta; *b*) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª: La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª: I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª: Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª: I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª: Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª: La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª: L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª: Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª: Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª: Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª: Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª: Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª: Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di finanza, Comandi delle forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª: La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª: Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª: Concetto del diritto internazionale: *a*) Diritto internazionale e diritto interno; *b*) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno; *c*) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª: Soggetti di diritto internazionale: *a*) Subbiettività giuridica internazionale; *b*) Società internazionale generale e particolare; *c*) Unione di Stati.

Tesi 3ª: Gli organi dei soggetti di diritto internazionale: *a*) Organi individuali e organi collettivi; *b*) Organi di funzione; *c*) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª: I rapporti di diritto internazionale: *a*) Concetto e fattori costitutivi; *b*) Elementi accessori; *c*) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª: *a*) Atto illecito internazionale, concetto; *b*) Responsabilità per l'atto illecito internazionale; *c*) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª: Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica: *a*) Trattative tra le parti; *b*) Trattative per intromissioni di terzi; *c*) Arbitrato.

Tesi 7ª: L'organizzazione delle Nazioni Unite: *a*) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza; *b*) Il Consiglio economico e sociale, *c*) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª: La Corte internazionale di giustizia: *a*) Organizzazione; *b*) Competenza; *c*) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª: *a*) Fondamento del diritto di punire - La legge penale, sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari; *b*) Concetto del diritto processuale penale - La azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª: *a*) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato; *b*) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª: *a*) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso: *b*) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale - L'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª: *a*) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato; *b*) La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª: *a*) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena; *b*) Il giudizio penale Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª: *a*) Estinzione del reato e della pena e relative cause; *b*) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª: *a*) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali; *b*) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª: Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª: Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo sui mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª: Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª: Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª: Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª: Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Costo forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª: Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Claring - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª: Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª: Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª: Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª: *a*) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie; *b*) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª: *a*) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali; *b*) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª: *a*) Le tasse - Formazione delle tariffe; *b*) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª: *a*) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive; *b*) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª: *a*) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta; *b*) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª: *a*) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso; *b*) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª: *a*) Le spese pubbliche - Principali categorie; *b*) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª: *a*) Organizzazione finanziaria dello Stato; *b*) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª: Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª: Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª: Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª: Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª: Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª: La Ragioneria generale dello Stato - La Direzione generale del tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzione provinciale del tesoro.

Tesi 7ª: Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª: Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª: Agenti contabili dell'amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª: Movimento dei fondi - Vaglia del tesoro - Buoni ordinari del tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª: Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª: Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello della domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e avanzamento ufficiali) - ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato marina militare, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 luglio 1974.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2); di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) . . . . di non aver riportato condanne penali, ne di avere procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . nell'anno accademico: . . . . con la votazione di . . . .; di trovarmi nella seguente posizione militare . . . (5) . . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia su carta da bollo con firma autenticata.

. . . . . li . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(6051)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso per l'ammissione di allievi al 156° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 164, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del 156° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare di dieci giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al primo anno del 156° corso dell'Accademia militare di Modena previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del decreto ministeriale 25 maggio 1974, è prorogato di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1974
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 57

(6294)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a duecentonovantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto ministeriale 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1972, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 226, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1973, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 77, concernente la riapertura dei termini e l'elevazione del numero dei posti da ventidue a duecentonovantaquattro del concorso sopra indicato;

Veduto il decreto ministeriale 8 marzo 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;

Considerato che il prof. Angelo Bracciodieta, membro della commissione medesima, non può partecipare ai lavori concorsuali per improrogabili esigenze di servizio, a decorrere dal 22 aprile 1974;

Decreta:

Il prof. Tito Ballarino, libero docente incaricato di diritto privato e comparato nell'Università cattolica di Milano, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, in sostituzione del prof. Bracciodieta Angelo, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 121

(5959)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cattedre di ornato disegnato nei licei artistici

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 33-34 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 16-23 agosto 1973, sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso riservato, per soli titoli, a cattedre di ornato disegnato nei licei artistici, indetto ai sensi della legge n. 359/1968.

(5855)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1974, n. 23.

Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 21 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nella ricorrenza del centenario della nascita di Luigi Einaudi e al fine di onorarne la figura e celebrarne l'opera, promuove un programma ufficiale di iniziative con lo scopo di approfondire l'apporto del pensiero e dell'opera dello statista scomparso alla vita politica, al progresso economico, sociale e civile del nostro Paese, con particolare riferimento ai temi dello Stato, dell'Europa, delle regioni e delle autonomie locali.

Art. 2.

Per la diffusione ed attuazione del programma di cui al precedente articolo, è costituito un « Comitato regionale per la celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi ». Spettano al consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti il comitato.

Del comitato farà parte il presidente della fondazione Einaudi di Torino, presso la quale è depositato il patrimonio bibliografico ed archivistico dello statisfa.

Il presidente della Regione, o un suo delegato, presiede il comitato.

Il comitato resta in vita per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 3.

Spetta in particolare al comitato:

a) promuovere ricerche e pubblicazioni sul pensiero e l'opera di Luigi Einaudi con particolare riferimento ai temi dell'Europa, dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali;

b) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna e compatibile con l'ammontare del finanziamento concesso dalla legge.

Spetta, infine, al comitato chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso approvate.

Art. 4.

Per la realizzazione delle iniziative, di cui alla presente legge, è stanziata la somma di lire 20 milioni.

A tale onere la Regione provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1974 ed il prelievo di pari importo dal cap. 48100 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ».

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESE

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 08520. — Spese per le iniziative del comitato regionale per la celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi (c.n.i.) (titolo I - sezione I - categoria III - rubrica V) . . . . L. 20.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 20.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 giugno 1974

FANTI

(5444)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1974, n. 7.

Delega ai comuni, alle provincie e ad altri enti pubblici per l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 4 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 731.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 1° *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 731 e dell'art. 55 dello statuto regionale, la regione Basilicata delega l'esecuzione dei lavori previsti nell'art. 4 dello stesso decreto-legge, di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici, agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne abbiano fatto richiesta entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del sopradetto decreto-legge.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente art. 1, adotterà con decreto i provvedimenti di esercizio della delega per i singoli enti, su conforme parere della giunta.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 20 giugno 1974

VERRASTRO

(5689)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741970)